



ASTE
GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Procedura esecutiva iscritta al n. **152/2021** R.G.E.
promossa da BAYVIEW ITALIA 106 S.p.A. quale procuratrice speciale di MAUI SPV S.R.L.,
contro

ODINANZA DI SOSPENSIONE SU ISTANZA DELLE PARTI

(art. 624 bis cpc)

Il Giudice dell'esecuzione,

in persona del dott. Pasquale Velleca,
premesso che in data 23.05.2023 è stata autorizzata la vendita del compendio pignorato e che il tentativo di vendita risulta fissato per il giorno 24.10.2023 (cfr. avviso di vendita in atti);
rilevato che in data 03.10.2023 il creditore pignorante ha depositato istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 bis cpc **per la durata di mesi 24;**
considerato che non vi sono altri creditori intervenuti muniti di titolo;
rilevato, altresì, che non sono state precedentemente proposte istanze di sospensione ex art 624 bis;
ritenuta la tempestività dell'istanza, essendo stata la stessa proposta nei termini di legge (ossia almeno venti giorni prima il termine di presentazione delle offerte, nel caso di specie fissato per il giorno 23.10.2023),
ritenuto doversi liquidare i compensi maturati in favore del custode e del professionista delegato per le attività finora svolte,

SOSPENDE

il processo per la durata di mesi (**ventiquattro**) **24** a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e, quindi, fino al **03.10.2025;**

AVVISA

che, qualora nel termine di 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra non risultasse depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto ex art.630 c.p.c.

AVVISA

che, in qualsiasi momento, in caso di richiesta di uno dei creditori munito di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la pronuncia dell'ordinanza di vendita

AVVISA

che non saranno concesse ulteriori sospensioni.

REVOCA

Il tentativo di vendita fissato per il 24.10.2023, onerando il professionista delegato di pubblicizzare tale revoca e di restituire agli offerenti le cauzioni eventualmente prestate,

ONERA

il custode e professionista delegato di depositare entro sette giorni l'istanza di liquidazione del compenso per le attività finora svolte, avendo cura di specificare se la procedura abbia incassato somme e se siano stati corrisposti gli acconti liquidati dal g.e..

Si comunichi con urgenza alle parti costituite ed al professionista delegato.

Nocera Inferiore, 04/10/2023

Il giudice dell'esecuzione

dott. Pasquale Velleca

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it